

NAL 27- 03- 2018
ALL' M. 04- 2018



106/2018 1/60

COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE II SETTORE

N. 12168 del Registro

Del 19/03/2018

OGGETTO: Modificazione *in parte qua* della Determinazione Dirigenziale del II Settore n. 12.166, del 14 marzo 2018, relativo sia al *quantum debeatur* dell'impegno di spesa, sia alla denominazione sociale della Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata e sia del connesso schema di convenzione, *conditio sine qua non*, per la stipulazione della convenzione per il servizio di ricovero di entrambe le sorelle minori, [REDACTED], presso la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, restando salvo e impregiudicato il periodo di n. 1 (uno) mesi e 2 (due) giorni, decorrente dal 27 febbraio 2018 al 31 marzo 2018, ai sensi del combinato disposto dell'art. 163, comma 5, lettere b) e c) con art. 183, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

SITUAZIONE CONTABILE

BILANCIO _____

CODICE _____

CAP. PEG. _____

Somma impegnata _____

Somme liquidate

Precedentemente _____

Somma liquidata con

La presente _____

Somma disponibile _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove, del mese di marzo, in Camporeale, nei locali del

Comune,

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Dott. Giacomo Faso, formula il presente provvedimento amministrativo, avente il seguente oggetto: "Modificazione *in parte qua* della Determinazione Dirigenziale del II Settore n. 12.166, del 14 marzo 2018, relativo sia al *quantum debeatur* dell'impegno di spesa, sia alla denominazione sociale della Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata e sia del connesso schema di convenzione, *conditio sine qua non*, per la stipulazione della convenzione per il servizio di ricovero di entrambe le sorelle minori, [REDACTED], presso la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, restando salvo e impregiudicato il periodo di n. 1 (uno) mesi e 2 (due) giorni, decorrente dal 27 febbraio 2018 al 31 marzo 2018, ai sensi del combinato disposto dell'art. 163, comma 5, lettere b) e c) con art. 183, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i."

PREMESSO

Che, con deliberazione di Giunta Municipale n. 22, del 29 maggio 2017, *ex art. 6*, del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la stessa ha proceduto alla suddivisione della struttura organizzativa dell'Ente locale in n. 4 (quattro) Settori.

Che, con determina sindacale n. 23, del 29 giugno 2017, il Sindaco nominava Responsabile del II Settore il Funzionario, Dott. Giacomo Faso e, contestualmente, individuava i sostituti in caso di assenza o impedimento, nonché venivano nominati i responsabili dei programmi e relativi sostituti.

Che, con Determinazione Sindacale n. 18, dell'1 giugno 2017, è stato approvato il PEG anno 2017.

Che, con Determinazione Sindacale n. 14 del 15 maggio 2017, intitolata: "Direttive riguardanti gli impegni di spesa anno 2017", il Sindaco onerava i Responsabili dei programmi di assumere impegni di spesa urgenti ed improcrastinabili, nel rispetto e con le limitazioni di cui all'art. 163, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Che, il Ministero degli Interni in forza del D.M. 29 novembre 2017, statuiva per gli Enti locali che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 veniva differito al 28 febbraio 2018, autorizzando l'esercizio provvisorio fino al 28 febbraio 2018 e successivamente in forza del D.M. 9 febbraio 2018 veniva disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti locali dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018.

Che, ai sensi del punto 8.1, del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria - Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli Enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

Che, il presente provvedimento amministrativo è connesso ai fini normativi alla Determinazione Dirigenziale n. 12.166, del 14 marzo 2018, con gli allegati, per fare parte integrante e sostanziale dell'atto *de quo*.

Che, con Determinazione Dirigenziale n. 12.166, del 14 marzo 2018, ha stipulato lo schema di convenzione con la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, per un periodo di n. 1 (uno) mesi e 2 (due) giorni, decorrente dal 27 febbraio 2018 al 31 marzo 2018, per il servizio di ricovero di entrambe le sorelle minori, [REDACTED], presso la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, restando salvo e impregiudicato il periodo di n. 1 (uno) mesi e 2 (due) giorni, decorrente dal 27 febbraio 2018 al 31 marzo 2018, ai sensi del combinato disposto dell'art. 163, comma 5, lettere b) e c) con art. 183, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i."

Che, la detta Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, riferiva direttamente all'ordinamento amministrativo con il quale sussisteva un mero errore nella denominazione sociale risulta essere "Società Cooperativa Sociale **Onlus**", con la forma giuridica di "Società Cooperativa Sociale **Onlus**". Che, per un mero errore di calcolo, con la deliberazione del 14 marzo 2018, è stata impegnata la somma di euro 2.683,49 (due mila e seicento e ottantatré euro e 49 centesimi) a titolo di retta giornaliera di mantenimento delle sorelle minori, [REDACTED], presso la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, con il numero di identificazione 01891010843.

Donde, per i fondati motivi *ut supra*, la somma di euro 2.683,49 (due mila e seicento e ottantatré euro e 49 centesimi) rappresenta la maggiore somma di danaro di cui la Famiglia, delle Politiche Sociali e dell'Assessorato Regionale *de quo*, deve corrispondere agli Enti assistenziali per il servizio di ricovero di entrambe le sorelle minori, [REDACTED], presso la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, con il numero di identificazione 01891010843.

Che, dalle risultanze istruttorie *ut supra*, risulta che il provvedimento amministrativo *de quo*, attraverso la modifica del II Settore n. 12.166, del 14 marzo 2018, ha

Che, con Determinazione Dirigenziale n. 12.166, del 14 marzo 2018, veniva approvato per la stipulazione lo schema di convenzione per il servizio di ricovero di entrambe le sorelle minori, **ROSSELLA BONO**, presso la Società Cooperativa Sociale WALDEN, per il periodo di n. 1 (uno) mesi e 2 (due) giorni, decorrente dal 27 febbraio 2018 al 31 marzo 2018, con contestuale impegno di spesa.

Che, la detta Società Cooperativa Sociale WALDEN, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, riferiva direttamente all'odierno Responsabile del II Settore, dopo avere istruito e definito il procedimento amministrativo con la Determinazione Dirigenziale n. 12.166, del 14 marzo 2018, che sussisteva un mero errore nella denominazione sociale della stessa, in quanto l'esatta denominazione sociale risulta essere "ISTITUTO WALDEN Società Cooperativa Sociale - Onlus", con la forma giuridica di "Società Cooperativa a responsabilità limitata".

Che, per un mero errore di calcolo, con la Determinazione Dirigenziale del II Settore n. 12.166, del 14 marzo 2018, è stata impegnata la spesa per il servizio di ricovero di n. 1 (uno) soggetto minore, dell'importo complessivo di euro 2.683,49, anziché per n. 2 (due) soggetti minori, sorelle **Rossella Bono e Sofia Bono**, che doveva collimare all'importo complessivo di euro 5.366,98, con una differenza di costo dell'importo di euro 2.683,49, per il periodo decorrente dal 27 febbraio 2018 al 31 marzo 2018, ex art. 183, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in favore della Società Cooperativa Sociale WALDEN (oggi ISTITUTO WALDEN) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Menfi (AG), via Cavour n. 54, P.I.V.A.: 01891010843.

Donde, per i fondati motivi *ut supra*, è necessario impegnare la differenza dell'ulteriore spesa dell'importo di euro 2.683,49 (*cfr.* euro 2.683,49 x n. 2 minori = 5.366,98), quale differenza della maggiore somma di danaro di euro 5.366,98 (*cfr.* euro 2.683,49 x n. 2 minori = 5.366,98), allo scopo di coprire i costi regimentati in forza del Decreto della Regione Siciliana dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, n. 1129/S6, del 6 giugno 2012, con il quale l'Assessorato Regionale *de quo*, decretava le spese di gestione che i Comuni sono tenuti a corrispondere agli Enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile per un corrispettivo per il servizio prestato pari ad euro 1.516,58, a titolo di compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato e pari ad euro 26,06, a titolo di retta giornaliera di mantenimento per ogni minore assistito e, pertanto, il *quantum debeatur* relativo all'impegno di spesa e al connesso schema di convenzione per il servizio del ricovero di entrambe le sorelle minori, **Rossella Bono e Sofia Bono**, presso la predetta Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, deve ossequiare quanto regimentato con il Decreto *de quo*.

Che, dalle risultanze istruttorie *ut supra*, è necessario porre in essere il provvedimento amministrativo *de quo*, attraverso la modificazione *in parte qua* della Determinazione Dirigenziale del II Settore n. 12.166, del 14 marzo 2018, relativo sia al *quantum debeatur* dell'impegno di spesa,

4
sia alla denominazione sociale della Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata e sia del connesso schema di convenzione, *conditio sine qua non*, per la stipulazione della convenzione per il servizio di ricovero di entrambe le sorelle minori, [REDACTED], presso la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, restando salvo e impregiudicato il periodo di n. 1 (uno) mesi e 2 (due) giorni, decorrente dal 27 febbraio 2018 al 31 marzo 2018, ai sensi del combinato disposto dell'art. 163, comma 5, lettere b) e c) con art. 183, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Che, non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione 2018, il Comune risulta essere a oggi in esercizio provvisorio, ex art. 163, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e pertanto, può garantire ed assumere solo particolari obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente locale, poiché la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, ha di fatto assicurato ed assicura attualmente un servizio di ricovero di entrambe le sorelle minori, [REDACTED] e, quindi, la spesa per il servizio del ricovero di tutte e due le sorelle minori *de quibus*, rientra nel novero della spesa pubblica disciplinata, ex art. 16 comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

1
1
1
1
C Che l'art. 3, lettera f) ed n), della Legge Regionale Sicilia 9 maggio 1986, n. 22 e s.m.i., prevede che le comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare e sia interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo per persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi diversi da quelli previsti nelle lettere precedenti.

Donde, entrambe le sorelle minori, [REDACTED], hanno il diritto inviolabile di essere ricoverate presso la comunità alloggio protetta per minori essendo privi di una adeguata assistenza familiare.

Che, *in subiecta materia*, l'Ente locale ha il dovere di rispettare il combinato disposto degli artt. 30, 31, 38 e 97, della Costituzione italiana, con gli artt. 333, 342 ter, 343, 347, 354 e 403 c.c., con gli artt. 570, 571, 572 e 591 c.p. e con la Legge 24 ottobre 1980, n. 742, intitolata "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza dell'autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961"; la Legge 27 maggio 1991, n. 194, intitolata "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989"; Legge 31 dicembre 1998, n. 476, intitolata "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri"; Com. 7 dicembre 2000. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; L.

20 marzo 2003, n. 77, intitolata "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996"; con la Legge 4 maggio 1983, n. 184, e s.m.i., intitolata "Diritto del minore ad una famiglia"; Legge 8 novembre 2000, n. 328 e s.m.i., intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi soc

Legge 23 dicembre 1997, n. 451 e s.m.i., intitolata "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia"; D.P.C.M. 14 febbraio 2001. Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie; D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103. Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

Che, con Decreto della Regione Sicilia dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN** con D.D.R. n. 701, dell'1 aprile 2014, ha ottenuto l'iscrizione all'Albo Regionale n. 3899, ex art. 26, Legge Regionale Sicilia n. 22/1986 e s.m.i., nella tipologia in favore dei minori, Comunità alloggio per minori con una capacità ricettiva di n. 10 (dieci) posti letto.

Che, entrambe le sorelle minori, ~~████████████████████~~, sono state ricoverate presso la predetta Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, con decorrenza dal 27 febbraio 2018 fino a tutt'oggi, in forza dei seguenti provvedimenti amministrativi e sanitari, in atti presso Codesta P.A.:

~~Nota amministrativa del 28 febbraio 2018, prot. n. 2064, emessa dall'Assistente Sociale del Comune di Camporeale, Dott.ssa Rosalia Napoli, con la quale proponeva l'insediamento urgente per il servizio di ricovero di tutte e due le sorelle minori. ~~████████████████████~~ nata a Partinico (PA) il 14 luglio 2013 e ~~████████████████████~~ nata a Partinico (PA) il 12 giugno 2015 ed entrambe residenti in Camporeale (PA), via degli Oleandri n. 1 e, pedissequa, nota amministrativa del 9 marzo 2018, prot. n. 2406, emessa dalla predetta Assistente Sociale, la quale lasciava invariata ai fini sostanziali e contenutistici la prima nota prot. n. 2064/2018, ponendo in essere la relativa correzione della sua data dell'intervento riportata erroneamente 22 febbraio 2018, anziché 27 febbraio 2018.~~

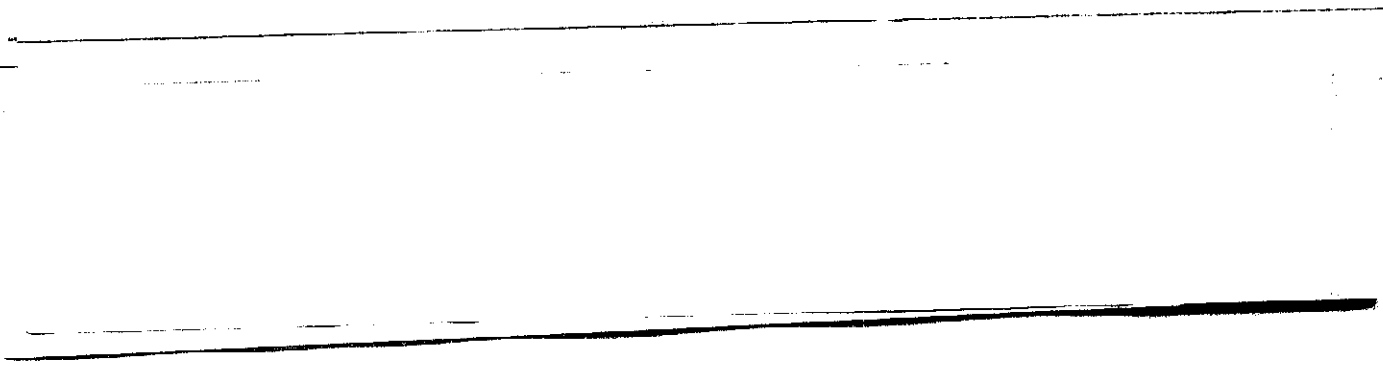
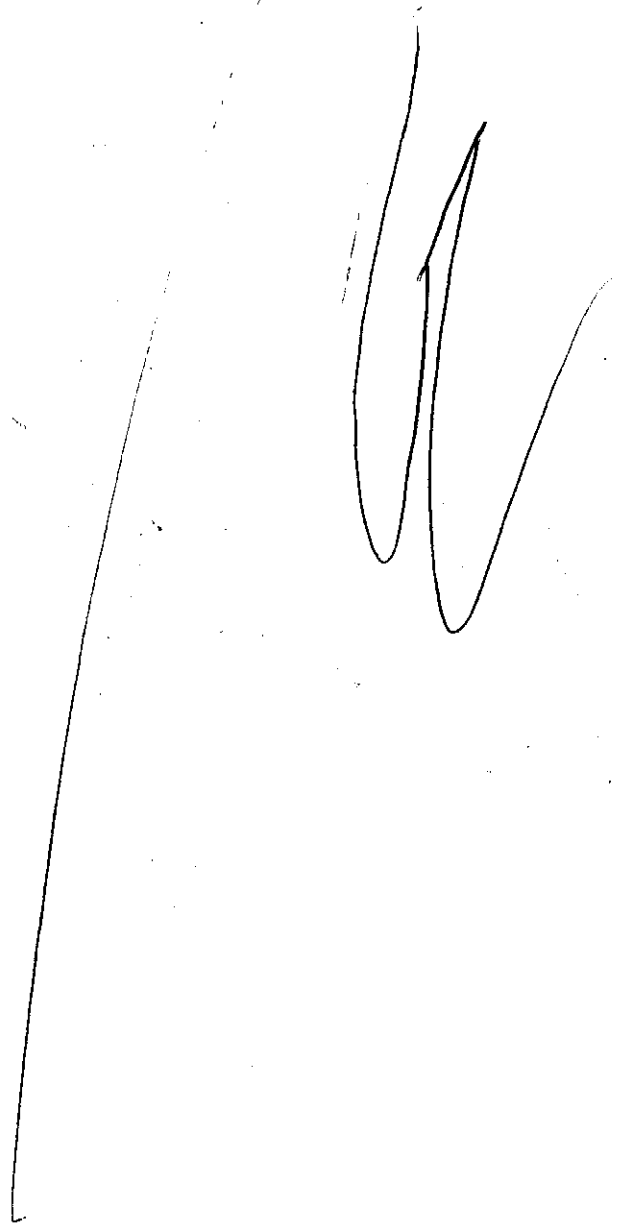
~~Donde, nelle due indicate note de quibus, l'Assistente Sociale, Dott.ssa Rosalia Napoli, ripilogava all'odierno Responsabile del II Settore, Dott. Giacomo Fara, le diverse fasi inerenti il ricovero di entrambe le sorelle minori, ~~████████████████████~~, presso la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**.~~

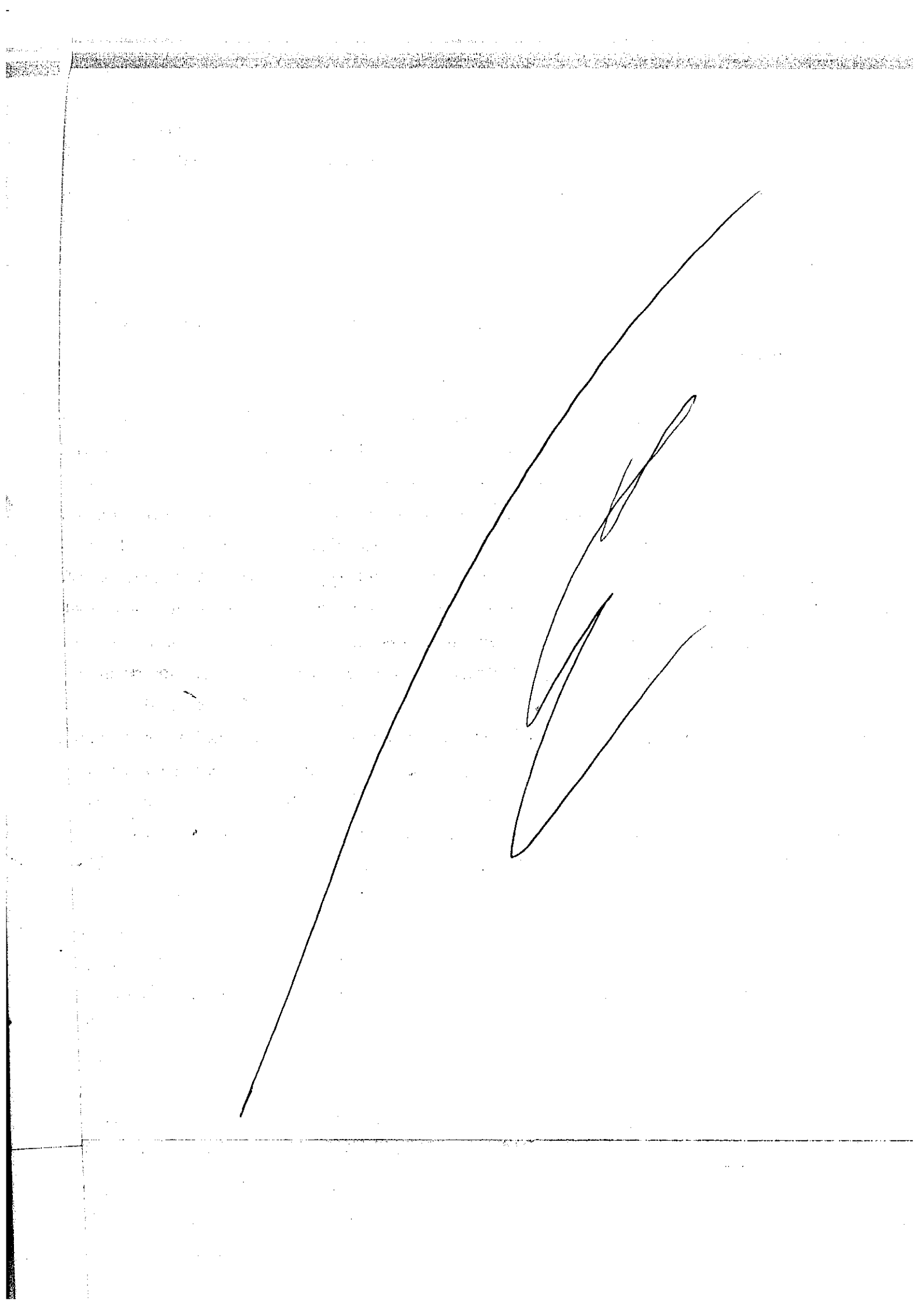
~~Nota amministrativa del 27 febbraio 2018, prot. n. 209/2018 P.M., emessa dal Corpo di Polizia Municipale di Camporeale, in merito al verbale di consegna di entrambe le sorelle minori, ~~████████████████████~~, per il connesso ricovero presso la Società Cooperativa Sociale denominata "**ISTITUTO WALDEN**", con sede legale in Menfi (AG), via Cavour n. 54, P.I.V.A.: 01891010843 e, contestuale, nota amministrativa del 27 febbraio 2018, prot. n.~~

~~213/2018 P.M., emessa sempre dal Corpo di Polizia Municipale di Camporeale avente il seguente oggetto: "Trasmissione verbale di consegna minori alla Responsabile Comunità Walden di Sciacca.~~

[REDACTED]

F
I
S
I
C





- Nota amministrativa del 27 febbraio 2018, prot. n. 210/2018 P.M., emessa dal Corpo di Polizia Municipale di Camporeale, avente il seguente oggetto: "Relazione d'intervento".

Donde, con le due citate note *de quibus*, il Corpo di Polizia Municipale, riepilogava all'odierno Responsabile del II Settore, Dott. Giacomo Faso, le diverse fasi inerenti il ricovero di tutte e due le sorelle minori, ~~.....~~, presso la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**.

Che, in forza del Decreto della Regione Sicilia dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, n. 1129/S6, del 6 giugno 2012, l'Assessorato Regionale *de quo*, decretava le spese di gestione che i Comuni sono tenuti a corrispondere agli Enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile per un corrispettivo per il servizio prestato pari ad **euro 1.516,58**, a titolo di compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato e pari ad **euro 26,06**, a titolo di retta giornaliera di mantenimento per ogni minore assistito e, pertanto, il *quantum debeatur* relativo all'impegno di spesa e al connesso schema di convenzione per il servizio del ricovero di entrambe le sorelle minori, ~~.....~~ *et alia*, presso la predetta Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, deve ossequiare quanto regimentato con il Decreto *de quo* - lo si ripete.

Che, risulta essenziale stipulare la convenzione tra il Comune di Camporeale e la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Menfi (AG), via Cavour n. 54, P.I.V.A. 01891010843, per il periodo decorrente dal 27 febbraio 2018 al 31 marzo 2018, in forza dello schema di convenzione che viene approvato con il presente provvedimento amministrativo.

Che, l'art. 18, dello schema di convenzione *de qua*, recita così testualmente: "La presente convenzione per il ricovero nella comunità alloggio di entrambe le sorelle minori, ~~.....~~ e ~~.....~~, è decorrente dal 27 febbraio 2018 al 31 marzo 2018. È escluso il rinnovo tacito ... (Omissis)".

Che, è necessario dovere disciplinare i rapporti tra l'Ente locale e la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, al fine di regolamentare il servizio di accoglienza di entrambe le sorelle minori *de quibus*.

Che, art. 163, comma 5, lettere b) e c) del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nella fattispecie in esame recita così testualmente: "5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per

garantire il mantenimento del livello seguito dalla scadenza dei relativi costi. La norma legislativa *ut supra*, in su dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. bilancio e successive variazioni, e relativi stanziamenti per le spese dovute al personale dipendente e per i relativi costi prestati, interessi di preammortamento provveduto all'impegno nell'esercizio per contratti di somministrazione rig dell'obbligazione sia definita contratto, con l'approvazione del bilancio pari al consumo dell'ultimo esercizio per. Donde, il servizio di ricovero presso la *de quibus*, a mente della indicata legge dodicesimi, in quanto trattasi di servizio di mantenimento del livello qualitativo e continuativo, il quale importo dell'obbligo della Regione Sicilia dell'Assessorato 1129/S6, del 6 giugno 2012.

Che, è dato evincere che, dalle risultanze delle indagini svolte, le sorelle minori, ~~.....~~ e ~~.....~~ minori **ISTITUTO WALDEN**, a partire dal 27 febbraio 2018.

Che, è necessario procedere all'ulteriore pagamento di **euro 2.683,49**, quale differenza della nota n. 2.683,49 x n. 2 minori = 5.366,98), ex art. 184 e 185, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 112, per il servizio di ricovero di tutte e due le sorelle minori *de quibus* decorrente dal 27 febbraio 2018 al 31 marzo 2018, presso la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN** (oggi **ISTITUTO WALDEN**), con sede legale in Menfi (AG), via Cavour n. 54. Che, nel proseguo si provvederà con il provvedimento di pagamento in favore della Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN** artt. 184 e 185, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 112.

Che, non sussistono cause di conflitto di interesse tra il II Settore e la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN** 1990, n. 241 e s.m.i.

Vista la Legge Regione Sicilia 9 maggio 1981, n. 123, art. 1, comma 1, lettera a),

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".

La norma legislativa *ut supra*, in *subiecta materia* è correlata con l'art. 183, comma 2, lettera c) dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che recita così testualmente: "2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato; c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile".

Donde, il servizio di ricovero presso la comunità alloggio per minori di tutti e due le sorelle minori *de quisus*, a mente della indicata legge delega non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto trattasi di servizio a carattere continuativo, necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti riguardanti prestazioni continuative, il quale importo dell'obbligazione è definito contrattualmente, in forza del Decreto della Regione Sicilia dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, n. 1129/S6, del 6 giugno 2012.

Che, è dato evincere che, dalle risultanze istruttorie in atti presso Codesto Ente locale, entrambe le sorelle minori, ~~_____~~, sono ricoverate presso la struttura di accoglienza per minori **ISTITUTO WALDEN**, a partire dal 27 febbraio 2018 fino a tutt'oggi.

Che, è necessario procedere all'ulteriore impegno di spesa della somma di danaro complessiva di euro 2.683,49, quale differenza della maggiore somma di danaro di euro 5.366,98 (*cfr.* euro 2.683,49 x n. 2 minori = 5.366,98), ex art. 183, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per il servizio di ricovero di tutte e due i minori, sorelle ~~_____~~, per il periodo decorrente dal 27 febbraio 2018 al 31 marzo 2018, in favore della Società Cooperativa Sociale **WALDEN** (oggi **ISTITUTO WALDEN**) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Menfi (AG), via Cavour n. 54, P.I.V.A.: 01891010843.

Che, nel proseguo si provvederà con il provvedimento amministrativo di liquidazione di spesa con ordinativo di pagamento in favore della Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, ex artt. 184 e 185, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Che, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, tra il Responsabile del II Settore e la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, ex art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Vista la Legge Regione Sicilia 9 maggio 1986, n. 22 e s.m.i.

Visti gli artt. 3, 30, 31, 38 e 97, della Costituzione italiana.

Visti gli artt. 333, 342 ter, 343, 347, 354 e 403 c.c.

Visti gli artt. 570, 571, 572 e 591 c.p.

Vista la Legge 24 ottobre 1980, n. 742 e s.m.i.

Vista la Legge 27 maggio 1991, n. 176 e s.m.i.

Vista la Legge 31 dicembre 1998, n. 476 e s.m.i.

Vista la Com. 7 dicembre 2000. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Vista la Legge 20 marzo 2003, n. 77 e s.m.i.

Vista la Legge 4 maggio 1983, n. 184 e s.m.i.

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 e s.m.i.

Vista la Legge 23 dicembre 1997, n. 451 e s.m.i.

Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001.

Visto il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103 e s.m.i.

Visti i D.M. 29 novembre 2017 e D.M. 9 febbraio 2018

Visti gli artt. 163, commi 1 e 2 e 5, lettere b) e c); 183, comma 2, lettera c); 184 e 185, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Visto il punto 8.1, del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria -- Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Visto il Decreto della Regione Sicilia dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, n. 1129/S6, del 6 giugno 2012.

Vista la Determinazione Dirigenziale del II Settore n. 12.166, del 14 marzo 2018.

Visto l'allegato schema di convenzione, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 12, della L.R. Sicilia del 23 dicembre 2000, n. 30, in combinato disposto con l'art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Visto il C.I.G.: **Z4B22C2A65**.

Rilevata la competenza del Responsabile del II Settore in ordine alla adozione del presente provvedimento, ex art. 107, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Valutata la regolarità della procedura e accertata la propria competenza in materia.

Tutto ciò premesso,

il Responsabile del II Settore, Dott. Giacomo Faso,

DETERMINA

quanto segue, richiamata integralmente la premessa *de qua*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento amministrativo:

Dare atto che, il presente provvedimento amministrativo è connesso ai fini normativi alla Determinazione Dirigenziale n. 12.166, del 14 marzo 2018, con gli allegati, per fare parte integrante e sostanziale dell'atto *de quo*.

Approvare per la stipulazione lo schema di convenzione intitolato: "Schema di convenzione per la gestione della comunità alloggio per minori", per il servizio di ricovero di entrambe le sorelle minori, ~~Donna Maria Rosa~~, presso la Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, per il periodo di n. 1 (uno) mesi e 2 (due) giorni, decorrente dal 27 febbraio 2018 al 31 marzo 2018, che si allega al presente provvedimento amministrativo per farne parte integrante e sostanziale dello stesso (Doc. n. 1).

Impegnare l'ulteriore spesa dell'importo complessivo di euro 2.683,49, quale differenza della maggiore somma di danaro complessiva di euro 5.366,98 (cfr. euro 2.683,49 x n. 2 minori = 5.366,98), considerato che, in forza della Determinazione Dirigenziale n. 12.166, del 14 marzo 2018 *ut supra*, per un mero errore di calcolo è stata impegnata la spesa dell'importo complessivo di euro 2.683,49, soltanto per n. 1 (uno) minore, anziché l'importo complessivo di euro 5.366,98, per tutti e due i minori *de quibus*, per il periodo decorrente dal 27 febbraio 2018 al 31 marzo 2018, ex art. 183, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in favore della Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Menfi (AG), via Cavour n. 54, P.I.V.A.: 01891010843.

Dare atto che, per il servizio di ricovero presso la detta comunità alloggio per entrambi i minori *de quibus*, la spesa da impegnare collima con l'importo complessivo di euro 5.366,98 (cfr. euro 2.683,49 x n. 2 minori = 5.366,98), ex art. 183, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per il periodo decorrente dal 27 febbraio 2018 al 31 marzo 2018, in favore della Società Cooperativa Sociale **ISTITUTO WALDEN**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Menfi (AG), via Cavour n. 54, P.I.V.A.: 01891010843 e così suddivisa:

Compenso fisso mensile € 1.516,58	Retta Giornaliera € 26,06
I.V.A. 5% € 75,82	I.V.A. 5% € 1,30
ISTAT 3% (presunto) € 45,49	ISTAT 3% (presunto) € 0,78
TOTALE € 1.637,89	TOTALE € 28,14
COMPENSO FISSO	
DAL 27 FEBBRAIO 2018 AL 28 FEBBRAIO 2018	
N. 2 GIORNI	
€ 58,49 x 2 giorni = € 116,98	
COMPENSO FISSO MENSILE € 1.637,89 x 1 mese = € 1.637,89	
RETTE GIORNALIERA € 28,14 x 33 giorni = € 928,62	
TOTALE € 2.683,49	
TOTALE € 2.683,49 x n. 2 minori = € 5.366,98	

10
Imputare la spesa al Codice n. 12.04.1030215.008, del capitolo PEG n. 5687, del bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2018.

Precisare che, ai sensi del punto 8.1, del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria – Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, deliberato ... omissis..., gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

Dare atto del combinato disposto degli artt. 163, comma 5, lettere b) e c) e 183, comma 2, lettera c) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Dare atto delle due note rispettivamente del 28 febbraio 2018, prot. n. 2064 e del 9 marzo 2018, prot. n. 2406, emesse entrambe dall'Assistente Sociale, Dott.ssa Rosalia Napoli.

Dare atto delle tre note rispettivamente del 27 febbraio 2018, prot. n. 209/2018 P.M., prot. n. 213/2018 P.M. e prot. n. 210/2018 P.M., emessa tutte e tre dal Corpo di Polizia Municipale di Camporeale.

Dare atto del Decreto della Regione Sicilia dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, n. 1129/S6, del 6 giugno 2012.

Dare atto che, si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa con ordinativo di pagamento, ex artt. 184 e 185. del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

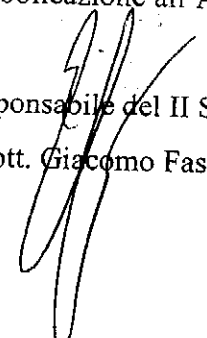
Trasmettere il presente provvedimento amministrativo di impegno di spesa al Responsabile del servizio economico-finanziario dell'Ente locale, per le procedure ed i controlli, contabili e fiscali, ex art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Allegati:

1) Schema di convenzione per la gestione della comunità alloggio per minori.

Per l'adempimento delle norme in materia di pubblicità di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., si richiede all'Ufficio Segreteria l'inserimento dei dati nell'apposita sezione "Amministrazione Aperta", nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente locale.

Il Responsabile del II Settore
(Dott. Giacomo Faso)



COMUNE DI CAMPOREALE
(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)

N. _____, di repertorio _____

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____, del mese di _____, in Camporeale, nella casa comunale.

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice esemplare, da fare valere ad ogni effetto di legge tra l'Ente locale e l'Associazione denominata "WALDEN", per il quale intervengono i sottoscritti signori:

- Il Dott. Giacomo Faso, nato a Sackingen (Germania) il 31 maggio 1965, c.f.: FSAGCM65E31Z1120, che interviene nella qualità di Responsabile del II Settore del Comune di Camporeale, c.f.: 80016380828, in forza della Determinazione Sindacale n. 23 del 29 giugno 2017, al quale sono stati conferiti i poteri previsti dall'art 107, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- Antonino Buscemi nato a Menfi (AG) il 16 aprile 1949, c.f.: BSCNNN49D16F126C, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Società Cooperativa Sociale ISTITUTO WALDEN, con sede legale in Menfi (AG), via Cavour n. 54, il quale interviene nel presente atto con potere di firma, P.I.V.A.: 01891010843; iscritta all'Albo regionale n. 3899, in forza del D.D.G. n. 701, dell'1 aprile 2014, ex art. 26, Legge Regionale Sicilia 9 maggio 1986, n. 22 e s.m.i.; giusta provvedimento del competente Assessorato Regionale agli Enti Locali, D.A. dell'1 aprile 2014, per svolgere attività assistenziale in favore dei minori nella tipologia Comunità alloggio per minori con una capacità ricettiva di n. 09 (nove) posti letto, consistente nella gestione della comunità alloggio per minori sita in Sciacca (AG), viale della Vittoria n. 21, che, per brevità, viene chiamato "Ente contraente".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio aventi le caratteristiche appresso specificate, il numero di minori indicato al seguente articolo, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

ART. 2

Il numero di utenti minori in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n.09 (nove) unità presso la comunità alloggio per minori sita in Sciacca (AG), viale della Vittoria n.21. Nella comunità possono essere accolti minori d'età compresa tra i 6 (sei) ed i 13 (tredici) anni, nella stessa a fronte di inserimenti a carattere di urgenza (art.403) possono essere ospitati minori di fascia di età diversa da quella indicata.

Al compimento del 18° anno d'età il minore ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata ed obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il minore può continuare ad essere ospitato nella comunità, previo nulla osta del competente Tribunale per i minori, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

ART. 3

La comunità alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standard determinati con Decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

ART. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro

subordinato:

- N. 1 operatore sociale responsabile.
- N. 4 educatori professionali.
- N. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale):

- N. 1 psicologo o neuropsichiatra.
- N. 1 assistente sociale.
- N. 1 infermiere professionale.

L'Ente può, altresì, avvalersi per i servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente deve garantire che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, in specie per la formazione professionale debbono avere il diploma di scuola di educatore o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale.

L'Ente contraente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire con cadenza almeno annuale la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il *curriculum* professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori.

L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato della buona condotta dei singoli operatori.

ART. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra i singoli operatori dell'Ente contraente e l'Ente locale.

L'Ente contraente solleva l'Ente locale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio di cui alla presente convenzione, sia in regola con le vigenti normative in materia di lavoro subordinato e autonomo.

ART. 6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un autonomo sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno, in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psicopedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

ART. 7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la

copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

ART. 8

L'Ente contraente si impegna ad assicurare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie, sia in occasione di malattie specifiche, che, in via ordinaria, per favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

ART. 9

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso, adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

ART. 10

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica, indicata dall'A.S.P. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 11

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori e accertare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profilo a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

È, altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

ART. 12

Al personale impiegato dall'Ente contraente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente contraente deve, a richiesta dell'Ente locale fornire apposita documentazione.

ART. 13

L'assistente sociale e l'animatore socio-culturale dell'Ente contraente ogni sei mesi, saranno tenuti a relazionare all'Ente locale circa le soluzioni organizzative e gli obiettivi conseguiti.

Il personale dell'Ente contraente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione/preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'Autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente contraente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro della presenza giornaliera degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'Ente locale.

ART. 14

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente contraente (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente per ogni minore ricoverato presso la comunità alloggio per minori:

- un compenso fisso mensile di **euro 1.516,58**, oltre I.V.A. al 5%, per oneri generali di gestione per ogni posto riservato, da liquidare con cadenza mensile e posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.
- una retta giornaliera di mantenimento di **euro 26,06**, oltre I.V.A. al 5%, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidare con cadenza mensile e posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Per l'assenza diurna degli ospiti che comporti la mancata consumazione dei pasti in casa d'accoglienza (inserimento lavorativo o scolastico-asili nido, semiconvitto, scuola a tempo pieno) l'Ente è tenuto ad assumere in proprio il costo relativo al pasto consumato all'esterno; diversamente, nel caso di pasto gratuito per il soggetto, la retta dovrà essere dimezzata.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

ART. 15

Per eventuali ricoveri a carattere temporaneo e diurno disposti dall'Ente locale in favore di minori bisognevoli di aiuto per inidoneità contingente della famiglia, la retta giornaliera viene determinata in misura pari a 60% di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

ART. 16

La contabilità dovrà essere inoltrata all'Ente locale corredata dei registri di presenza relativi al periodo di riferimento e di dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro e degli obblighi previdenziali e dovranno riportare i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

L'Ente contraente dovrà trasmettere all'Ente locale le fatture mediante il Sistema di Interscambio, secondo quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.

La contabilità così presentata verrà riscontrata dagli uffici dell'Ente locale e ove dovessero emergere degli errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente contraente, il quale invierà una nuova nota contabile entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'Ente locale, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Ai fini della liquidazione della fattura contenente il codice C.I.G., riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato si procederà alla verifica telematica della regolarità nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

Il pagamento è subordinato, ove dovuto, alla verifica da condurre ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, della regolarità della posizione dell'Ente contraente.

La documentazione giustificativa può pervenire all'Ente locale, a mezzo lettera raccomandata o PEC o può essere presentata direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

È fatto obbligo all'Ente contraente, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i., di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" sul quale transiteranno gli importi inerenti l'esecuzione del contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto corrente bancario o postale.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto alla convenzione e ogni altra conseguenza disposta dalla indicata Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 17

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale competente per materia con analoga facoltà di vigilanza e controllo sui servizi *de quo* è attribuita al servizio sociale del comune di residenza dei minori.

L'Ente locale, avvalendosi degli uffici preposti, effettuerà periodicamente controlli sulla struttura, sulle prestazioni degli operatori e sulle condizioni degli ospiti, al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio.

L'Ente locale, nel caso in cui rilevi inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione provvederà a contestarle all'Ente contraente per iscritto.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, o nel caso di inadempienze reiterate, sarà facoltà dell'Ente locale, recedere dal contratto e richiedere il risarcimento dei danni patiti.

ART. 18

La presente convenzione per il ricovero nella comunità alloggio di entrambe le sorelle minori, **Rossella Bono e Sofia Bono**, è decorrente dal 27 febbraio 2018 al 31 marzo 2018.

È escluso il rinnovo tacito.

L'Ente locale può, con deliberazione motivata, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente contraente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti ricoverati nella comunità alloggio, nel caso di rescissione del contratto, l'Ente contraente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente locale ha la facoltà di disporre la riduzione dell'utenza sia per dimissione, che per decesso del minore.

L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente per materia.

ART. 19

Nel caso di accertare inadempienze alla presente convenzione da parte dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha la facoltà di recesso anticipato dal presente contratto.

Se la parte inadempiente è l'Ente contraente, l'Ente locale ha il diritto di sospendere la liquidazione dai compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART. 20

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Ente locale, un rappresentante dell'Ente contraente e da un presidente scelto tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

ART. 21

L'Ente contraente all'atto della sottoscrizione del presente atto dovrà produrre:

- La certificazione attestante l'insussistenza di motivi di esclusione, ex art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
- La certificazione relativa al possesso del requisito speciale tecnico professionale, ex art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.
- Il Decreto assessoriale di iscrizione all'apposita sezione e tipologia dell'albo regionale, istituito in applicazione dell'art. 26, Legge Regionale Sicilia 9 maggio 1986, n. 22 e s.m.i.
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati.
- Polizze assicurative in copia, attivate per il personale impiegato e per i soggetti ospiti.

ART. 22

L'Ente contraente dovrà uniformarsi alla normativa in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori, ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., provvedendo alle necessarie attività informative/formative, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale occorrenti, alla regolare tenuta del Documento di Valutazione dei Rischi e ad ogni altro adempimento prescritto dalla normativa richiamata.

ART. 23

Le spese di registrazione del presente contratto e la tassa di bollo sono a carico dell'Ente contraente, se ed in quanto dovute.

ART. 24

Per ogni controversia che dovesse sorgere è competente il foro di Palermo.

ART. 25

Il Comune di Camporeale è titolare del trattamento dei dati personali e sensibili connesso alla gestione del servizio, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., c.d. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati personali e sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), b), c), d), e) del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

L'Ente contraente nell'esecuzione del servizio è tenuto a rispettare l'indicato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

L'ente locale conferirà all'Ente contraente i dati personali e sensibili, relativi agli utenti, nella

6
misura necessaria a garantire il regolare svolgimento del servizio e il conseguimento dei compiti di istituto.

L'Ente contraente, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, si impegna a trattare i dati conferiti dall'Ente locale o direttamente dagli utenti, seguendo le disposizioni e adottando gli accorgimenti indicati nel citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

L'Ente contraente, se tenuto alla sua adozione, si impegna a fornire all'Ente locale copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza relative al trattamento dei dati personali e sensibili.

ART. 26

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme del Codice Civile che regolano la materia ed alle norme di leggi vigenti che disciplinano la materia. L'Ente contraente e il Comune di Camporeale sono tenuti comunque all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, decreti e in genere di tutte le prescrizioni che vengono emanate dalle Pubbliche Autorità.

Per il Comune di Camporeale
Il Responsabile del II Settore
(Dott. Giacomo Faso, n.q.)

Per la società cooperativa ISTITUTO WALDEN
Il rappresentante legale *pro tempore*
(Antonino Buscemi)



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Giacomo Faso

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CAMPOREALE - AFFARI GENERALI

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Annulla Comunicazione	Modifica
-----------------------	----------

Contact Center: 800806974

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO il combinato disposto dell'art. 151, comma 4, con l'art. 153, comma 4, con l'art. 183, comma 7, del D.L. gs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., si attesta:

- la regolarità contabile del provvedimento retroscritto.
- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio nel medesimo indicato:

CAMPOREALE, Li 23.03.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente locale dal _____ e così per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
ACCURSO GIUSEPPE

ESTRATTO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' STATO PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 18, L.R. SICILIA N. 22/2008, COME MODIFICATO DALL'ART.6, L.R. SICILIAN. 11/2015

IN DATA _____

CAMPOREALE, Li _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
VACCARO CONCETTA